



**Comune di TODI**  
**Provincia di Perugia**

**REGOLAMENTO L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI  
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A  
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN  
STRUTTURE ATTREZZATE**

**(Legge 160/2019 comma 837)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 12/04/2021

## **TITOLO I – Disposizioni generali**

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Disposizioni generali ed esclusioni

Articolo 3 – Tipologia occupazioni commercio su aree pubbliche

Articolo 4 – Soggetto passivo

Articolo 5 - Rilascio e rinnovo autorizzazione/concessione

Articolo 6 - Occupazione abusive

Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa

Articolo 8 -Determinazione delle tariffe

Articolo 9 - Determinazione del canone

Articolo 10 - Agevolazioni

Articolo 11 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 12 – Ravvedimento operoso

Articolo 13 – Differimento o sospensione dei termini ordinari di versamento

Articolo 14 - Rimborsi e compensazione

Articolo 15 – Riscossione coattiva

Articolo 16 - Sanzioni e indennità

Articolo 17 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 18 - Sospensione dell'attività' di vendita

Articolo 19 – Funzionario Responsabile

Articolo 20 - Disposizioni finali e transitorie

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Todi.
2. Sono assoggettati alla disciplina del presente Regolamento le occupazioni per attività mercatali anche su aree private aperte all'uso pubblico o comunque nella disponibilità del Comune oltre ai posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni generali ed esclusioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si fa espresso ed integrale rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998, al Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 11 maggio 2010 e alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 Testo unico in materia di commercio, Titolo II, Capo II nonché al quadro normativo vigente in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Lo svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e sia esercitato conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia:
  - a) con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore a due ore, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo di sosta e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata;
  - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Lo svolgimento delle attività di commercio su aree non individuate dal Comune con apposito atto deliberativo, non è soggetto alle presenti disposizioni, come non sono soggette alle presenti disposizioni le occupazioni di natura commerciale effettuate nell'ambito di manifestazioni, atteso che tutte queste occupazioni sono assoggettate al pagamento del canone previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
4. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
5. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti; allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura, previa, se necessario, sua rimessa in pristino.
6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato alle attività mercatali anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
7. Gli atti di concessione sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, dalla data di adozione del medesimo.
8. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
9. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

### **Articolo 3**

#### **Tipologia occupazioni commercio su aree pubbliche**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate alle attività mercatali, come individuati e disciplinati dal vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche nonchè dal quadro normativo vigente in materia, sono esercitate:

- a) su posteggi nel mercato settimanale;
  - b) su posteggi isolati o fuori mercato;
  - c) su posteggi in occasione delle fiere promozionali;
  - d) su posteggi individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 2 ottobre 2014 nel mercato destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  - e) con assegnazione provvisoria di posteggi di mercati/fiere temporaneamente non occupati dal titolare (cd. Spunta) ad altri operatori in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica che ne facciano richiesta.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità giornaliera, annuale o pluriennale ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

### **Articolo 4**

#### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in caso di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso l'affittuario è obbligato in solido con il proprietario e quest'ultimo, o in sua vece l'affittuario, è tenuto a comunicare al Comune l'avvenuta cessione.
4. Per i posteggi individuati nel regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche ovvero in altri atti istitutivi dei mercati comunali, ai fini della determinazione del canone, l'anno solare è considerato convenzionalmente come formato da 52 settimane esatte con le seguenti precisazioni:
  - le aperture straordinarie nelle giornate festive dei mercati ulteriori rispetto a quelle già previste dal regolamento per il commercio su aree pubbliche, comportano un supplemento del canone calcolato su base giornaliera,
  - le eventuali aperture straordinarie nelle giornate festive infrasettimanali, giorni in cui è previsto il mercato, sono incluse nel canone.

### **Articolo 5**

#### **Rilascio e rinnovo autorizzazione/concessione**

1. Le concessioni di posteggio nei mercati, posteggi isolati o fuori mercato e fiere destinati all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e la contestuale autorizzazione amministrativa all'esercizio fermo restando quanto previsto dall'art. 19, sono rilasciate, o rinnovate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche nonchè conformemente al quadro normativo vigente in materia.
2. Oltre quanto previsto al riguardo dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o al subingresso nella concessione:
  - a) l'esistenza di morosità in capo al titolare originario, che cede, affitta o trasferisce a terzi l'azienda, o in capo al cessionario o all'affittuario o al nuovo proprietario, nei confronti del Comune per il canone di cui al presente regolamento o per sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale;
  - b) il mancato adempimento a prescrizioni date dal Comune al titolare originario, che cede, affitta o trasferisce a terzi l'azienda o in capo al cessionario o all'affittuario o al nuovo proprietario, a seguito di contestazione di violazioni a norme sull'esercizio del commercio.
3. Non costituisce causa ostativa al rinnovo della concessione l'esistenza di morosità in capo al titolare della concessione, qualora quest'ultimo abbia aderito ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

### **Art. 6**

#### **Occupazioni abusive**

1. Sono considerate abusive le occupazioni:
  - realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale;
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
    - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la

rimozione dei materiali e la rimessa in pristino dello spazio pubblico e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

**3.** Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

**4.** Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo di una indennità pari al canone maggiorato del 50%.

## **Articolo 7**

### **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera per l'applicazione del canone sono quelle indicate rispettivamente nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa base giornaliera è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) durata dell'occupazione;

b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati-o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) tipologia;

d) finalità;

e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

## **Articolo 8**

### **Determinazione delle tariffe**

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, con la quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.

2. La tariffa standard giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

3. Ai fini dell'applicazione del canone mercatale il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti categorie (ALLEGATO A):

-CATEGORIA I: Centro;

- CATEGORIA II: Zone limitrofe a quelle della I categoria;

- CATEGORIA III: Zone limitrofe a quelle della II categoria ;

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. La tariffa oraria è ottenuta dividendo la tariffa giornaliera per 9;

6. Le tariffe e i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione, sono approvati con delibera di Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 9**

### **Determinazione del canone**

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore ed in ragione della superficie occupata.

2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

## **Articolo 10**

### **Agevolazioni**

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

a) per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale effettuate da esercenti il Commercio in aree pubbliche (venditori ambulanti), da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il prodotto la tariffa è ridotta del 40%;

b) per i posteggi fuori mercato la tariffa ordinaria è ridotta del 40%;

c) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di fiere la tariffa ordinaria è ridotta del 40%.

## **Articolo 11**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia superiore a euro 250,00 è consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 30 aprile, 31 luglio, 30 settembre.
4. Per l'anno 2021, anno di istituzione del Canone Unico Mercatale, il versamento del canone dovrà essere corrisposto entro il 31 maggio 2021. Il canone annuale 2021, qualora sia di importo superiore ad € 250,00, potrà essere corrisposto in tre rate trimestrali aventi scadenza il 31 maggio, 31 agosto, 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
5. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti, mercati straordinari, il versamento del canone da applicare agli operatori commerciali deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente all'assegnazione del posteggio.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, il versamento del canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio. L'importo dovuto è giornaliero ed è calcolato sulla base della superficie occupata e della tariffa giornaliera a seconda della categoria di zona nella quale ricade l'occupazione.
7. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
8. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
9. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate

## **Art. 12**

### **Ravvedimento Operoso**

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.
2. Costituisce causa ostantiva del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

## **Art. 13**

### **Differimento o sospensione dei termini ordinari di versamento**

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi nei casi di gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

## **Articolo 14**

### **Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate.

## **Articolo 15**

### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

## **Articolo 16**

### **Sanzioni e indennità**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi moratori nella misura annua del tasso legale maggiorato di un punto percentuale.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

## **Articolo 17**

### **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il Comune intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

## **Articolo 18**

### **Sospensione dell'attività di vendita**

1. Nei casi di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, con provvedimento dirigenziale, procede alla sospensione del titolo abilitativo (autorizzazione) e della concessione per tre mesi oppure fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione. La concessione è revocata e il titolo abilitativo decade qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione.

## **Articolo 19**

### **Il Funzionario Responsabile**

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.

## **Articolo 20**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Per quanto attiene alla disciplina delle attività mercatali, ivi inclusa l'istituzione, la modifica, lo svolgimento ed il rilascio delle concessioni/autorizzazioni si rinvia al Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche nonché *al quadro normativo vigente in materia*.

2. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

4. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e norme regolamentari vigenti. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

5. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica scadute il 31/12/2020, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo le Linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con le modalità stabilite dalla D.G.R. N. 1241 DEL 16/12/2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali della ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. In esito al procedimento di rinnovo delle concessioni, avviato con determinazione dirigenziale n. 1304 del 22/12/2020, il rinnovo, differito al 30/06/2021, avverrà mediante rilascio di nuovo titolo avente efficacia per dodici anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 a favore del soggetto titolare dell'azienda, salva, in conformità alle disposizioni di cui alla D.G.R. N. 1241 del 16/12/2020, la dichiarazione di decadenza del titolo abilitativo e revoca della concessione, ai sensi dell'articolo 46 e 47 della l.r. 10/2014.

6. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

7. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

### **Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI**

-CATEGORIA I: Centro;

- CATEGORIA II: Zone limitrofe a quelle della I categoria;

- CATEGORIA III: Zone limitrofe a quelle della II categoria ;